



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 46 del 22/06/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

DISCIPLINA ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI VICINATO UBICATI AL CENTRO STORICO.

IL SINDACO

PREMESSO che gli articoli 50, commi 5 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) attribuiscono al Sindaco la prerogativa di coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e, inoltre, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, la potestà di adottare provvedimenti in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): "il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

PRESO ATTO che l'apertura in alcune aree della città di esercizi commerciali durante le ore notturne determina la presenza costante di soggetti che si rivolgono alle suddette attività per l'acquisto di bevande alcoliche e superalcoliche, e che tali bevande vengono anche consumate in aree pubbliche in prossimità degli esercizi di vendita;

CONSIDERATO, infatti, che i residenti del centro storico segnalano sempre più frequentemente la presenza di assembramenti di persone dedite al consumo di bevande alcoliche nelle strade e nella piazze pubbliche nelle ore notturne, con grave incremento dei rischi di diffusione dell'emergenza epidemiologica da Corona Virus;

TENUTO CONTO che nel centro storico della città la presenza di esercizi di vicinato, che restano aperti fino a tarda notte, oltre a causare disturbo della quiete pubblica e grave disagio ai residenti, espongono le suddette aree a rischi potenziali di attecchimento di fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano;

RITENUTO necessario, facendo ricorso alle prerogative attribuite al Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 del Dlg. N°267/2000, disciplinare l'orario di apertura degli esercizi di vicinato ubicati al centro storico con l'obiettivo di adottare un orario che permetta di salvaguardare l'esercizio dell'attività d'impresa e di conciliarlo con il diritto alla tutela della salute, della sicurezza e della quiete dei residenti;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;

VISTI

- Gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- La Legge n. 125 del 24 luglio 2008;
- Il D.L.20 febbraio 2017, n°14, convertito con modificazioni dalla L.18 aprile 2017, n°48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città);
- Le disposizioni del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale;
- La Legge n°689/1981;
- Il D.L.gs. 59/2010 e successive modificazioni;

ORDINA

La chiusura dalle ore 21,00 alle ore 07,00 di tutti gli esercizi di vicinato ubicati all'interno dell'area delimitata da via Politeama, piazza Castello, via Brigata Sassari, corso Margherita Savoia, Porta Utzeri, corso Vico, via Saffi, corso Trinità, piazza Mercato, viale Umberto, compresi quelli presenti nelle suddette vie.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di notifica ai titolari degli esercizi di vicinato ubicati nell'ambito dell'area urbana sopra indicata e resta in vigore fino ad eventuale nuova disposizione.

La violazione del presente dispositivo costituisce una specifica fattispecie di illecito penale ai sensi dell'art.650 c.p.

Nel caso in cui i destinatari del presente provvedimento dovessero violare gli orari di cessazione dell'attività, sarà data comunicazione al Questore ai fini dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al decreto regio 18 giugno 1931 n.773.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissioni all'Albo Pretorio e pubblicazioni sul sito Web dell'Ente.

Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al TAR Sardegna con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

TRASMETTE

la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e alle forze dell'Ordine che cureranno il rispetto della stessa e l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

I gestori degli esercizi di vicinato destinatari della presente ordinanza, gli agenti della Forza Pubblica per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Manda a notificare ai titolari degli esercizi di vicinato destinatari del presente provvedimento tramite Comando di Polizia Locale;

NOTIFICA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A:

Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione)

Guardia di Finanza Sassari

Polizia di Stato

Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari

Provincia di Sassari

Polizia Municipale, sede

Settore Attività Produttive Ed.Pr.

Settore Ambiente

Sassari li 22/06/2020

IL SINDACO

Gian Vittorio Campus
